

Legge Regionale 17/12/1996, n. 138

“Nuove norme per lo snellimento di procedure per gli interventi di costruzione, riparazione, sopraelevazione ed ampliamento nelle zone dichiarate sismiche ai sensi della legge 2 febbraio 1974, n. 64”

[Pubblicato sul B.U.R. n. 51 del 26/08/2011]

... *omissis* ...

Art. 10

Nelle zone classificate sismiche è fatto obbligo al Committente o al Costruttore che esegue in proprio le opere di nominare, oltre al Direttore dei Lavori, anche il Collaudatore.

Il Collaudatore provvede al collaudo delle opere nel rispetto dell'art. 7 della Legge 5- 11- 1971, n. 1086, per le strutture intelaiate, e del capitolo 4 del DM 24- 11- 1987, per le strutture in muratura.

Nel certificato di collaudo il collaudatore deve altresì attestare l'avvenuta osservanza delle norme sismiche e la rispondenza dell'opera realizzata al progetto depositato a norma del precedente art. 2.

Il rilascio del certificato d'uso o di abitabilità da parte degli organi competenti è subordinata alla presentazione della dichiarazione del direttore dei Lavori, di cui al precedente art. 7, e del certificato di collaudo, ove previsto, e per le opere soggette o sottoposte a controllo, alla presentazione, in aggiunta, del certificato di conformità di cui all'art. 28 della Legge 2.2.1974, n. 64.

L'obbligo di cui al primo comma non sussiste per le opere riguardanti:

- a) interventi di recupero conservativo senza aumento di volume;
- b) intervento di miglioramento statico, ai sensi del punto C 9.1.2 del DM 24.1.1986;
- c) interventi di adeguamenti sismico, ai sensi del punto C 9.1.1 del DM 24.1.1986, che non comportano aumento di volume superiore a mc 200;
- d) nuove costruzioni in muratura di volumetria lorda complessiva inferiore a mc 600 con numero di piani non superiore a due;
- e) murature ed opere di sostegno in genere di altezza non superiore a ml 3;
- f) edilizia cimiteriale privata.